

N. 00822/2014 REG.PROV.CAU.

N. 01678/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1678 del 2014, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Cales Ambiente S.r.l. e Maria Giuseppa Iorio, rappresentati e difesi dagli avv. Luigi Ricciardelli, Antonio Ricciardelli, con domicilio eletto presso Luigi Ricciardelli in Napoli, via Martucci, 48 c/o L. Verde;

contro

U.T.G. - Prefettura di Caserta, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Seconda Universita' degli Studi di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11; Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'atto cat.12b16/ant/area 1^ del 22/01/2014 n. 4102/2014 con cui il Prefetto di Caserta ha informato che nei confronti della società Cales Ambiente S.r.l. e di Maria Giuseppa Iorio allo stato degli accertamenti sussistono le situazioni di cui all'art.84 comma 4 art.91 comma 6 del d.lgs. 6.9/2011 n.159.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un sommario esame, che la gravata informativa appare resistere alle censure prospettate, attesa la riconducibilità della compagine sociale della ricorrente ad un unico gruppo familiare, la cui contiguità con ambienti controindicati è stata da ultimo ribadita con sentenza di questo Tribunale n. 491 del 23 gennaio 2014;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

Respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente FF

Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore

Rosalba Giansante, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)